

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Decreto n. 95 del 11/11/2015**

**Oggetto;** Aggiornamento dell'Albo degli Esperti (ex articolo 4, comma 1, lettera c del Regolamento di organizzazione e funzionamento).

**VISTO** il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;

**VISTA** la legge 6 luglio 2002, n. 137;

**VISTO** lo Statuto approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2004;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 381, con la quale la denominazione dell'Ente viene modificata in Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

**VISTO** il Decreto Ministeriale MIPAAF n. 0000012 del 2 gennaio 2012 di nomina del Commissario straordinario;

**VISTO** l'articolo 4, comma 1, lettera c) del Regolamento di organizzazione e funzionamento che prevede il mantenimento di un elenco di esperti nazionali e stranieri per le aree scientifiche di interesse del CREA, esterni all'Ente, per la nomina delle Commissioni di concorso per l'assunzione di personale e per gli altri adempimenti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti;

**RITENUTO** necessario provvedere ad un aggiornamento del suddetto Albo anche in considerazione degli adempimenti connessi alla riorganizzazione dell'Ente avviata dalla Legge 190/2014;

**DECRETA**

**Articolo 1 –** l'Amministrazione provvede alla richiesta di aggiornamento dei dati degli esperti già presenti nell'Albo alla data odierna nonché alla sollecitazione di nuove candidature utilizzando il modello di comunicato di cui all'Allegato 1 al presente Decreto, da pubblicare sul sito web dell'Ente e da inviare per e-mail agli esperti attualmente presenti nell'Albo di cui si disponga di un indirizzo e-mail nonché alle Società scientifiche maggiormente rappresentative dei settori d'interesse del CREA.

**Articolo 2 –** Fino alla ricostituzione dell'Organo di indirizzo scientifico dell'Ente, le candidature saranno valutate da un panel interno all'Ente nominato con successivo Decreto del Commissario straordinario.

- Articolo 3 –** Non saranno inclusi o mantenuti in elenco esperti che abbiano compiuto il 55.mo anno di età.
- Articolo 4 –** Ogni due anni verrà richiesto ad ogni esperto un aggiornamento dei dati e la conferma della volontà di permanere nell'Albo.
- Articolo 5 –** Nelle more del completamento delle attività necessarie all'aggiornamento dell'Albo, qualora gli esperti ivi inclusi non fossero sufficienti, per qualifica, genere o settore scientifico disciplinare, a soddisfare le esigenze di composizione di commissioni, l'Ente potrà ricorrere ad altri esperti, previa valutazione del grado di qualificazione.

**Dott. Salvatore PARLATO**  
**Commissario Straordinario**